



AREA GESTIONE del PATRIMONIO
Piazza Bottazzi, 1 - 73100 Lecce
tel. 0832.21.51.11 - Fax 0832.21.57.86
e-mail: segreteria.patrimonio@asl.lecce.it

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di dicembre in Lecce, presso la Direzione Generale della ASL di Lecce viene stipulato nella forma della scrittura privata il seguente:

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO)

TRA

ASL di Lecce (di seguito nominata, per brevità, anche "**Azienda**") domiciliata ai fini del presente atto in Lecce, presso la propria sede legale sita alla via Miglietta n. 5, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t., Avv. Stefano Rossi, nato a Lecce il 20.09.1964, domiciliato per la carica presso la stessa sede legale della predetta Azienda, Cod. Fisc. e Part. IVA n. 04008300750;

E

Mag SpA in persona del Legale Rappresentante, dott. Pierluca Impronta, che interviene nel presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato come "**Fornitore**" o "**Broker**") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo con sede legale in Roma, via Delle Tre Madonne n. 12, codice fiscale e Partita IVA n. 07043531214, iscritta nel Registro delle Imprese con n. REA RM -1336532

e **Adriateca SRL**, con sede legale in Lecce, Piazza Mazzini n. 64, codice fiscale e partita IVA 02571410758, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, a rogito del Notaio in Lecce Repertorio n. 35.225 Raccolta n. 18.166, in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del Notaio Dott. Stefania Monosi, si allega al presente atto quale "Allegato 1".

PREMESSO

- a) che con Determinazione del Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio n. 222 del 14.01.2021 e successiva Determinazione di rettifica n. 1575 del 31.05.2021 è stata indetta pubblica gara a procedura aperta per **L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO)** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 di cui al Bando di gara pubblicato sulla GU/S S80 del 26.04.2021 – **CIG : 872073522F**;
- b) che con Determinazione del Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio n. 5147 del 22.12.2022 si procedeva all'aggiudicazione in favore del RTI AON SpA - Ital Brokers SpA;
- c) che avverso i predetti provvedimenti è stato proposto, da parte del costituendo RTI Mag SpA e Adriateca Srl, ricorso al TAR Puglia sez. Lecce, poi esteso con motivi aggiunti alla Determinazione n.5147 del 22.12.2022 di aggiudicazione definitiva dell'appalto al RTI AON SpA e ITALBROKERS Srl;
- d) che con Sentenza n. 890/2023, il TAR Puglia Lecce, Sez. III, confermava la legittimità degli atti gravati, in ragione di quanto statuito nell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e negli artt. 11 e 13 del disciplinare di gara che imponevano la sottoscrizione della mandante anche per la fase di

- rilancio. Secondo il giudice di prime cure, la ratifica postuma da parte della mandante non poteva avere alcun effetto sanante della mancata sottoscrizione, non essendo nella fattispecie ammesso il soccorso istruttorio;
- e) che il costituendo RTI Mag SpA e Adriateca Srl proponeva appello per la riforma della Sentenza di primo grado;
 - f) che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III, con sentenza n. 9717/2023 accoglieva il ricorso precisando tra l'altro che *"sul piano della oggettiva ed univoca valenza concludente dei comportamenti, la comune presenza alla seduta di mandataria e mandante (quest'ultima non dissenziente), e la consegna unitaria in quella sede dell'offerta, devono univocamente intendersi come indici espressivi di una volontà congiunta di adesione al documento"*, disponendo, in riforma della Sentenza impugnata, l'accoglimento del ricorso di primo grado, il conseguente annullamento degli atti con esso gravati, la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato e il subentro della parte ricorrente nel rapporto contrattuale;
 - g) che con Determinazione del Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio n. 5257 del 06.12.2023 si dava esecuzione alla predetta Sentenza n. 9717/2023 con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III, ha disposto l'annullamento degli atti gravati, relativi alla procedura di gara in parola, la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato e il subentro della parte ricorrente nel rapporto contrattuale;
 - h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l'Offerta Tecnica del **"Fornitore"**, l'Offerta Economica del **"Fornitore"**, nonché il Bando, il Disciplinare di gara ed allegati tutti della **"Azienda"**.

Articolo 2

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) per la gestione tecnica ed amministrativa del programma assicurativo globale dell'Azienda consistente, principalmente, nell'indirizzare la stessa nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze dell'Azienda a copertura dei propri rischi, nell'assistenza in fase di esperimento di

procedure di gara per l'affidamento di contratti assicurativi, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti medesimi.

Articolo 3

Normativa di riferimento

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alla prescrizioni legislative vigenti in materia.

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, si rinvia, in particolare alle norme del:

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 209/2005;
- Codice Civile.

Articolo 4

Durata del contratto – opzione di proroga disgiunta

Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del presente contratto d'appalto ed avrà validità per un periodo di trentasei mesi. La scadenza del contratto si intenderà anticipata qualora intervengano, in merito, diverse disposizioni da parte dell'Autorità Regionale. In particolare, il contratto si risolverà di diritto e senza onere alcuno nel caso in cui sopraggiungesse l'aggiudicazione e conseguente affidamento dei servizi assicurativi e/o di brokeraggio a seguito di espletamento di gara unica regionale, e/o su area vasta, ovvero per sopravvenuta disposizione regionale anche nella ipotesi di autofinanziamento dei vari rischi assicurativi.

È facoltà della Azienda esercitare, con semplice lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata indirizzato al **"Fornitore"**, l'opzione di proroga disgiunta per ulteriori due anni (1+1), rispettivamente entro i venti giorni antecedenti la data di scadenza del contratto e, successivamente, per la eventuale seconda annualità, del primo anno di gestione in proroga del servizio.

Nel caso in cui al termine del Contratto non sia stata completata la procedura di gara per una nuova attribuzione del servizio, il broker in carica si impegna a continuare la gestione del rapporto contrattuale in regime di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma, l'incarico di brokeraggio non potrà proseguire oltre il termine di durata massima prevista, anche in caso di contratti assicurativi che per qualsiasi motivo (disdette anticipate e conseguente rinegoziazione, etc.) abbiano o maturino una scadenza posteriore, intendendosi altresì cessate alla stessa data le eventuali obbligazioni derivanti dalla stipula dei medesimi.

Articolo 5

Organizzazione del servizio

Il Broker per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Azienda, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di vigenza dell'incarico.

Articolo 6

Contenuti e Modalità di espletamento del servizio – obblighi delle parti

Il Broker affidatario del servizio, dovrà innanzitutto identificare e valutare le esigenze assicurative dell'Azienda, orientandola nella scelta dei prodotti assicurativi più idonei.

In particolare, il servizio appaltato dovrà in ogni caso comprendere le seguenti prestazioni base, rispettivamente ricomprese nel servizio di consulenza e nel servizio di assistenza:

Servizio di consulenza:

- ⇒ Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Azienda sanitaria è soggetta e delle problematiche ad essi collegate;
- ⇒ Analisi delle polizze esistenti, individuazione ed impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato, finalizzato alla ottimizzazione delle coperture ed al contenimento dei costi assicurativi a carico dell'Azienda;
- ⇒ Redazione dei disciplinari tecnici per le procedure di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Azienda, tendenti alla razionalizzazione dei premi assicurativi;
- ⇒ Consulenza ed assistenza tecnica nelle varie fasi di espletamento delle gare assicurative;
- ⇒ Predisposizione degli atti di gara sulla base dell'analisi dei rischi compiuta ed aggiornata dal Broker in base alle specifiche esigenze dell'Azienda, tenuto conto dell'evoluzione legislativa e del mercato assicurativo;
- ⇒ Formulazione di pareri preventivi sulle clausole assicurative da inserire nei bandi di gara/disciplinari di gara/disciplinari tecnici a tutela dell'Azienda;
- ⇒ Supporto nell'attività di risk management dell'Azienda. In particolare, il Broker dovrà garantire la reportistica almeno semestrale sul numero e tipologia dei sinistri; Strutture aziendali coinvolte, apertura contenziosi, percentuali contenziosi con esito negativo, positivo, sospesi; quantificazioni somme erogate dalle Compagnie d'assicurazione per singolo sinistro e complessivamente;
- ⇒ Partecipazione alle riunioni del Comitato di valutazione dei sinistri dell'Azienda con apporti tecnico-professionali nella valutazione e definizione dei sinistri ed, in particolare, quelli di Responsabilità Civile;
- ⇒ Supporto formativo del personale dell'Azienda che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

Servizio di assistenza:

- ⇒ Assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere all'ottimizzazione dei tempi di liquidazione da parte degli assicuratori, sia nei confronti dell'Azienda che verso i terzi danneggiati;
- ⇒ Assistenza nella gestione delle polizze con segnalazione di eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero rendersi necessari in seguito alle evoluzioni legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.
- ⇒ Gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, delle appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra attività successiva alla stipula.

Il Broker provvederà altresì all'effettuazione delle prestazioni ricomprese nei servizi aggiuntivi offerti e valutati in sede di gara.

Restano in capo all'Azienda la piena ed assoluta autonomia decisionale, la titolarità della scelta del contraente la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione delle disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Azienda, né è in grado di impegnare in alcun modo l'Azienda se non previa esplicita autorizzazione.

Nel corso dell'espletamento del servizio il Broker si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico secondo i contenuti di cui al presente contratto, del Disciplinare di gara e relativi allegati e dell'offerta presentata in sede di gara, parti integranti del presente contratto ancorché non fisicamente allegate, nell'interesse esclusivo dell'Azienda e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste dalla stessa fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Azienda;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Azienda senza la preventiva esplicita autorizzazione di questa, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stessa;
- mettere a disposizione dell'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Azienda;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- organizzare ed espletare programmi di formazione del personale dell'Azienda che collabora alla gestione dei contratti assicurativi secondo i contenuti e le modalità di cui al piano di formazione presentato e valutato in sede di gara.

L'Azienda, in corso della vigenza contrattuale, si impegna a :

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker;
- rendere noto, in caso di procedure di gara per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker il quale è autorizzato a rapportarsi, per conto dell'Azienda, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato di gara, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Articolo 7

Remunerazione dell'incarico

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto per l'Azienda, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'attività del Broker sarà remunerata, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze, sulla base dei tassi provvigione esenti da IVA (ex art. 10 D.P.R. n. 633/1972) proposti e valutati in sede di gara.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le Compagnie Assicuratrici interessate ai futuri appalti dell'Azienda, l'entità di detto compenso dovrà essere indicata in sede di relativa documentazione di gara, nonché in tutte le polizze stipulate dall'Azienda con l'assistenza del Broker.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Azienda non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. Sarà, inoltre, onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nella documentazione di gara e successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Azienda non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

Inserendosi l'incarico di brokeraggio di cui al presente contratto su contratti assicurativi già in corso, il broker subentra per effetto dello stesso in tutte le rivenienti obbligazioni contrattuali con contestuale obbligo della Stazione Appaltante di informativa alle Compagnie Assicuratrici titolari delle polizze vigenti.

Il broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza di rata utile dei contratti di cui al punto precedente.

Detto subentro nei contratti in corso e/o in via di stipula avverrà alle condizioni economiche individuate nella misura provvigionale stabilita dalle polizze in corso (4% sui premi relativi a contratti del ramo RCA; 10% sui premi relativi a contratti di altri rami assicurativi diversi da RCA).

Articolo 8 **Cauzione definitiva**

Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di prestazione, il Fornitore, a mente e termini di quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, e come già evidenziato nelle premesse, ha costituito una garanzia fidejussoria pari ad € 73.187,65, importo commisurato all'intera durata dell'appalto.

La garanzia fideiussoria si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione degli obblighi rivenienti dall'aggiudicazione della fornitura.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, ha diritto di rivalersi sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto ordinativo e da medesimo contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.

Alla data della sottoscrizione del presente contratto è svincolata automaticamente la garanzia provvisoria costituita dal Fornitore ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 51/2016 e s.m.i. a corredo dell'offerta presentata in sede di gara.

Articolo 9 **Pagamento dei premi assicurativi**

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati avverrà esclusivamente per il tramite del Broker che si impegna ed obbliga a versarli all'Assicuratore in nome e per conto dell'Azienda, nei tempi e nei modi convenuti con l'Assicuratore stesso al fine di garantire l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare all'Azienda le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Azienda.

Non sono imputabili all'Azienda gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.



ASL Lecce

Puglia Salute

AREA GESTIONE del PATRIMONIO
Piazza Bottazzi, 1 - 73100 Lecce
tel. 0832.21.51.11 - Fax 0832.21.57.86
e-mail: segreteria.patrimonio@asl.lecce.it

Il Broker assume in questa sede espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e dichiara, ai fini del presente contratto, che tutte le movimentazioni finanziarie allo stesso correlate avverranno avvalendosi del conto corrente bancario dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche intestato a:

MAG SPA

BANCA DI CREDITO POPOLARE - Filiale di Napoli

Via San Giacomo, 16 - 80133 NAPOLI (NA)

IBAN:IT 69 E 05142 03419 CC1187004211

Articolo 10

Obblighi del Broker verso il personale dipendente

Il Broker si obbliga a tener conto nell'ambito della propria attività di tutte le vigenti norme in materia di igiene, sanità e sicurezza riguardanti il personale, anche in relazione a quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro da applicarsi per tutte le categorie di lavoratori.

Il Broker si impegna, inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Broker si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui prestano servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il Broker si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

Articolo 11

Copertura assicurativa

Antecedentemente alla data di stipula del presente contratto, il Broker ha presentato copia conforme all'originale della polizza di RC professionale con massimale pari a quello dichiarato in sede di gara.

Articolo 12

Direttore dell'Esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 51/2016 e s.m.i., il Direttore dell'esecuzione per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto è l'Avv. Maria Cristina Basurto.

Articolo 13

Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature e di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto;

L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio;

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;

Il Fornitore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti;

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 675/2006. Qualunque violazione in merito comporterà la risoluzione del contratto e la denuncia alle competenti autorità.

Articolo 14 **Risoluzione**

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura l'Azienda potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei suoi Allegati.

In ogni caso, l'Azienda si riserva il diritto, senza onere alcuno per sé, di risolvere anticipatamente il contratto, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Broker nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della "Azienda";
- c) violazione del divieto di subappalto e cessione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa di cui al precedente art.10, costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, nonché eventualmente di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del superiore danno.

Articolo 15 **Recesso**

L'Azienda ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei casi di:

- giusta causa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dai Disciplinari di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.

In caso di recesso da parte dell'Azienda, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all'art. 1671 c.c..

In tutte le ipotesi sarà escussa la cauzione definitiva ed eventualmente potranno essere richiesti i superiori danni al Fornitore.

Articolo 16 **Clausola Risolutiva Espressa**

Qualora l'Azienda accerti l'applicazione da parte del Fornitore di compensi provvigionali a carico degli Istituti assicurativi, titolari dei contratti di copertura delle garanzie assicurative in favore dell'Azienda medesima, percentualmente superiori rispetto quelli proposti e valutati in sede di gara si determinerà la risoluzione di diritto del contratto senza null'altro a pretendere da parte del Fornitore.

Articolo 17 **Divieto di cessione del contratto e di subappalto**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto.

È altresì vietato il subappalto.

In caso di violazione da parte del Fornitore dei divieti di cui ai precedenti commi, l'Azienda dichiarerà risolto il contratto.

Articolo 18 **Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda rimarrà competente il Foro ove ha sede legale l'Azienda Sanitaria con cui è stipulato il presente contratto.

Articolo 19 **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

Ai sensi di quanto previsto del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 2016/675 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della

sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Azienda esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D.Lgs. 196/2003.

Articolo 20

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del "Fornitore" tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Articolo 21

Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme le medesime clausole e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Azienda non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti delle prescrizioni riportate nel presente atto.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il sottoscritto **Pierluca Impronta**, quale Legale Rappresentante del "Fornitore", dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

CONCLUSIONE

Di tutto quanto esposto sopra le parti ne dichiarano il contenuto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.

Quest'atto, in formato legale, consta di n. 11 fogli, tutti bollati a termini di legge.

PER ASL LECCE

STEFANO
ROSSI

— 14.12.2023

10:35:59

UTC

IL FORNITORE

Firmato digitalmente da:
Pierluca Impronta
Data: 14/12/2023 09:40:29